

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

**Città Metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana**

Comuni di Bellinzago Lombardo – Liscate – Pozzuolo Martesana - Truccazzano

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. ____ del __/__/2017

**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ADDA MARTESANA”
CORPO DI POLIZIA LOCALE**

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

INDICE

CAPO I ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

- Art. 1 Corpo di Polizia Locale in forma associata
- Art. 2 Collocazione del Corpo nell’Amministrazione Comunale
- Art. 3 Qualità rivestite dal personale ed esclusività del servizio
- Art. 4 Ordinamento strutturale del Corpo

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- Art. 5 Responsabilità del servizio di Polizia Locale
- Art. 6 Coordinamento dell’attività
- Art. 7 Compiti degli operatori di Polizia Locale
- Art. 8 Doveri degli operatori di Polizia Locale
- Art. 9 Protezione civile ed emergenze
- Art. 10 Costituzione del Corpo di Polizia Locale
- Art. 11 Santo Patrono

CAPO III PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

- Art. 12 Dotazione organica e configurazione del personale della Polizia Locale
- Art. 13 Attribuzioni e doveri del Comandante
- Art. 14 Attribuzioni e doveri dei Vice Comandante
- Art. 15 Attribuzioni e doveri degli ufficiali/sottufficiali
- Art. 16 Compiti degli agenti istruttori/agenti
- Art. 17 Rapporto gerarchico
- Art. 18 Aggiornamento e formazione del personale di Polizia Locale
- Art. 19 Turni di servizio, ordini di servizio e circolari
- Art. 20 Obbligo di permanenza in servizio
- Art. 21 Rapporto di servizio
- Art. 22 Orario di servizio
- Art. 23 Riposi – Permessi – Congedi
- Art. 24 Riconoscimento in servizio
- Art. 25 Reperibilità
- Art. 26 Tessera di riconoscimento
- Art. 27 Placca di servizio
- Art. 28 Distacchi e comandi

CAPO IV UNIFORME

- Art. 29 Uniforme degli operatori di Polizia Locale
- Art. 30 Obbligo di indossare l’uniforme
- Art. 31 Cura della persona e dell’uniforme
- Art. 32 Saluto
- Art. 33 Mezzi ed apparecchiature in dotazione

- Art. 34 Veicoli in dotazione
- Art. 35 Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela
- Art. 36 Individuazione custode, consegnatario armi e tenuta registro

CAPO V NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 37 Norme generali di comportamento
- Art. 38 Divieti e incompatibilità
- Art. 39 Segreto d'ufficio e riservatezza

CAPO VI DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

- Art. 40 Norme disciplinari
- Art. 41 Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al Corpo
- Art. 42 Patrocinio legale
- Art. 43 Trattamento economico giuridico

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI .

- Art. 44 Efficacia dei servizi di Polizia Locale
- Art. 45 Violazioni
- Art. 46 Comunicazione del regolamento
- Art. 47 Norma di rinvio
- Art. 48 Entrata in vigore del regolamento

CAPO I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 1 - Corpo di Polizia Locale dell'UCL Adda Martesana

1. E' istituito il Corpo di Polizia Locale dell'UCL Adda Martesana, a cui fanno parte i comuni di Pozzuolo Martesana, Truccazzano, Liscate e Bellinzago Lombardo.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità con cui si definisce e si manifesta l'organizzazione e il funzionamento del Corpo di Polizia Locale, in conformità alle leggi e regolamenti che regolano la materia ed allo statuto dell'UCL Adda Martesana e che a puro titolo esemplificativo verrà sin d'ora indicato come 'Corpo di Polizia Locale'.

Art. 2 - Collocazione del Corpo nell'UCL Adda Martesana

1. Al Corpo di Polizia Locale sovrintende il Presidente dell'UCL Adda Martesana, in sua assenza, il Vice Presidente o un componente della Giunta da lui delegato, ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 marzo 1986, n. 65. Nel presente regolamento il Presidente dell'UCL Adda Martesana sarà fin d'ora indicato come "Presidente" a puro titolo esemplificativo.

Art. 3 - Qualità rivestite dal personale ed esclusività del servizio

Il personale della Polizia Locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla Legge; a tal fine riveste, nell'ambito territoriale dell'Unione e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:

- pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del codice penale;
- agente di Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale e dell'art. 5 della legge 07 marzo 1986 n. 65;
- ufficiale di Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 3 del codice di procedura penale, dell'art. 5 della Legge 07 marzo 1986 n. 65, riferita al Comandante ed agli addetti al coordinamento e controllo;
- agente di pubblica sicurezza, con funzioni ausiliarie alle forze di Polizia, ai sensi dell'art. 3 della legge 07 marzo 1986 n. 65; detta qualità viene conferita dal Prefetto a tutti gli addetti al servizio purché in possesso dei requisiti prescritti, ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 07 marzo 1986, n. 65;
- agente di Polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;
- consulente attivo e costante dei cittadini e degli utenti della strada;
- referente leale e diligente della pubblica Amministrazione Locale cui appartiene.

Art. 4 - Ordinamento strutturale del Corpo

Il Corpo di Polizia Locale è costituito da un ufficio di direzione, da un ufficio amministrativo e di coordinamento dei servizi e da strutture tecnico-operative.

1. L'organizzazione del Corpo di Polizia Locale si articola in Settore e Unità Operative.
2. Il settore è la struttura organizzativa di primo livello, aggregante più Unità Operative secondo criteri di omogeneità e coordinata e diretta dal Comandante titolare di P.O.

3. L'Unità Operativa è la struttura organizzativa di secondo livello. Essa è finalizzata alla realizzazione di obiettivi e prestazioni destinate ad una o più specifiche funzioni, ovvero ad uno o più specifici segmenti di utenza interna o esterna all'Ente. L'Unità Operativa costituisce un'unità organizzativa a cui sono assegnati uno o più dipendenti. Il responsabile dell'Unità Operativa è responsabile dei procedimenti, delle azioni e processi assegnati alla rispettiva Unità, a meno che egli non si avvalga della facoltà di assegnare singoli procedimenti o singoli centri di gestione a taluno dei dipendenti affidatigli in Amministrazione. A ogni Unità Operativa è preposto, qualora nominato dal Comandante, un Ufficiale ascritto alla categoria professionale D o un Agente di categoria C nel rispetto delle declaratorie contrattuali e per servizi cui sono ascrivibili procedimenti di tipo semplice, agli stessi può essere preposto anche un dipendente di categoria professionale B3.
4. Le Unità Operative in cui è articolata la struttura sono sotto elencate:
 - a) U.O. 1 – Gestione e Coordinamento Comando assegnata al Comandante;
 - b) U.O. 2 - Nucleo Radiomobile, Infortunistica Stradale, Nucleo di Polizia Giudiziaria ;
 - c) U.O. 3 - Centrale Operativa, Ufficio verbali;
 - d) U.O. 4 – Vigilanza sul commercio, edilizia e Polizia amministrativa in genere.
5. All'interno del Corpo vige il principio della piena mobilità, fatto salvo quanto stabilito dal Contratto Nazionale di Lavoro e da accordi sindacali in materia di mobilità interna. Per la mobilità esterna si applicano le norme di legge e quelle previste dai contratti di lavoro.
6. L'assegnazione del personale alle U.O. ed agli uffici sopra elencati, avviene su designazione del Comandante.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 5 - Responsabilità del servizio di Polizia Locale

Il Presidente o suo delegato, nello svolgimento delle funzioni di autorità della Polizia Locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti ai sensi dell'art. 2 della legge 07 marzo 1986 n. 65, al fine di garantire un ordinato svolgimento della vita civile.

In tale ambito sarà possibile attingere alle varie risorse economiche, organizzative e strumentali che la Regione Lombardia ed altri enti destineranno agli enti locali territoriali, tramite la realizzazione di progetti sicurezza, patti locali di sicurezza, o di altri accordi di collaborazione istituzionale.

Il Comandante del Corpo risponde al Presidente o suoi delegati dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio, mirando sempre all'efficienza, all'efficacia ed alla continuità operativa.

Nell'esercizio delle funzioni di agente o di ufficiale di Polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza il personale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità ed il capo dell'Amministrazione di appartenenza.

Nell'espletamento delle funzioni istituzionali la Polizia Locale assicura il massimo scambio di informazioni e di collaborazione alle altre forze di Polizia dello Stato.

Art. 6 - Coordinamento dell'attività

Ove si renda necessario l'impiego degli operatori della Polizia Locale in concorso con altri enti locali, con le forze dell'ordine o della protezione civile o con persone che svolgono attività socialmente utili, il Presidente promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative.

Le associazioni di volontariato e le persone che svolgono attività socialmente utili possono collaborare, previa autorizzazione dell'Amministrazione, con il Corpo di Polizia Locale nelle attività di tutela ambientale, protezione civile, sorveglianza dei parchi, dei giardini pubblici e del patrimonio dei comuni facenti parte dell'Unione, sorveglianza degli alunni davanti i plessi scolastici e nei percorsi casa-scuola.

Per le attività di volontariato si fa riferimento alle qualificazioni ed attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 7 - Compiti degli operatori di Polizia Locale

Gli operatori appartenenti al Corpo di Polizia Locale, entro l'intero ambito dei territori dei comuni convenzionati, provvedono a:

- a. vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la Polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria;
- b. svolgere i compiti di Polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;

- c. prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti;
- d. assolvere a compiti d'informazione, di raccolta di notizie di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti o richiesti dalle competenti autorità;
- e. prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;
- f. svolgere gli altri compiti ad essa demandati dalle legge e dai regolamenti ed, in particolare, adempiere alle funzioni di Polizia amministrativa di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- g. sorvegliare il patrimonio dei comuni facenti parte dell'Unione per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
- h. disimpegnare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al gonfalone dell'Unione e dei Comuni facenti parte dell'Unione;

Art. 8 - Doveri degli operatori di Polizia Locale

Gli operatori appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Gli operatori del Corpo di Polizia Locale oltre a rispettare i doveri tipici del pubblico dipendente, previsti da separato Codice di Comportamento, devono:

- vigilare sul buon funzionamento dei pubblici servizi nelle vie e piazze del territorio di competenza e sulle aree decentrate del territorio civico;
- esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti, delle ordinanze sindacali e dirigenziali;
- rispettare la gerarchia all'interno del Comando;
- nei rapporti con i cittadini, qualora operino in abiti civili, qualificarsi esibendo la tessera di riconoscimento o, se in divisa, fornire il numero di matricola a richiesta dell'utente;
- salutare i cittadini con i quali interagisca per ragioni di servizio, i superiori gerarchici e le Autorità;
- avere la massima cura della propria persona e della divisa; in particolare l'acconciatura dei capelli e della barba, nonché l'utilizzo dei cosmetici, devono essere compatibili con il decoro della divisa;
- comunicare al proprio Responsabile qualsiasi fatto rilevante avvenuto durante il servizio;
- osservare tutte le norme del codice della strada, senza abusare della posizione ricoperta, fatte salve le situazioni di necessità ed emergenza;
- compilare il rapporto di servizio giornaliero nel quale andranno indicate l'attività svolta, gli eventuali disservizi riscontrati e ogni altra segnalazione diretta ad eliminare disfunzioni dei servizi pubblici;
- accertare e contestare le violazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
- nel contestare le violazioni fare riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;
- prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della Polizia Locale;
- essere cordiali e gentili con coloro che chiedono notizie, indicazioni ed assistenza;
- in presenza di risse o litigi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, intervenire prontamente per dividere i contendenti richiedendo, all'occorrenza, la collaborazione degli altri operatori di Polizia Locale in servizio e, se necessario, l'intervento delle altre forze di Polizia;
- intervenire contro chiunque eserciti l'esercizio abusivo del commercio;

- depositare gli oggetti smarriti o abbandonati rinvenuti o ricevuti in consegna al proprio ufficio redigendo gli atti relativi;
- vigilare sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamenti, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione;
- quali agenti od ufficiali di Polizia giudiziaria prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della legge penale;
- vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, Polizia amministrativa, annonaria;
- in occasione di fiere e mercati vigilare in modo particolare affinché:
- le occupazioni suolo pubblico avvengano secondo le modalità e le norme dettate dall'Amministrazione di appartenenza;
- vengano evitate risse, furti, borseggi e schiamazzi;
- non si esercitino giochi d'azzardo, intervenendo nei modi di legge contro i trasgressori;
- sia assicurato il libero svolgimento dell'attività fieristica e dei mercati;
- impedire l'abusiva affissione murale, nonché la lacerazione o deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
- non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le leggi, per mantenere l'ordine pubblico o per difendere se stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi e degli strumenti di autotutela o di difesa personale è consentito solo nelle ipotesi previste dalla legge.
- presenziare ai servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al gonfalone dell'Unione o dei comuni facenti parte dell'Unione.

L'Amministrazione di appartenenza, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale al personale che si trovi coinvolto in conseguenza di fatti od azioni legittime connesse all'espletamento del servizio o all'adempimento dei servizi d'istituto in procedimenti di responsabilità civile o penale in ogni stato e grado del giudizio purché non vi sia conflitto di interessi.

Art. 9 - Protezione civile ed emergenze

In caso di pubblica calamità il personale preposto ai servizi di Polizia Locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore. Il Presidente, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione ed il Comandante, sentiti gli organi statali cui è attribuita la competenza in materia, impartiranno specifici ordini al personale dipendente.

Art. 10 – Costituzione del Corpo di Polizia Locale

Il Corpo di polizia locale dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" è costituito dal 01 novembre 2016 e tale sarà la data per gli eventuali festeggiamenti dell'anniversario.

Art. 11 – Santo Patrono

La ricorrenza del Santo Patrono della Polizia Locale, San Sebastiano, è festeggiata il 20 gennaio, in occasione della quale viene organizzata la “Giornata della Polizia Locale Regionale” come previsto dalla L.R. Lombardia 1 aprile 2015 n. 6 art. 18.

Tale ricorrenza, festeggiata ai fini del ricordo e del ringraziamento al Santo Patrono della Polizia Locale, nonché per celebrare l'impegno delle polizie locali lombarde e per premiare gli operatori che si siano distinti per particolari meriti, non ha validità ai fini del riconoscimento del giorno di festività di cui al CCNL.

CAPO III

PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 12 - Dotazione organica e configurazione del personale della Polizia Locale

Il Servizio di Polizia Locale non può costituire struttura intermedia di settore amministrativo più ampio, e non può essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo, così come previsto dall'art. 6 comma 4 della legge regionale 01 aprile 2015 n. 6.

Il numero degli addetti, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalla dotazione organica e dagli atti di organizzazione dell'Unione, mentre le attività e le funzioni del personale di Polizia Locale sono disciplinati dal presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

Il Corpo di Polizia locale dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana è organizzato in forma unitaria e potrà essere articolato su base territoriale secondo il principio del decentramento, con un Comando del Corpo, Servizi e Unità Operative.

La struttura del Corpo si articola come segue:

- a) il Comandante;
- b) il Vice Comandante;
- c) gli Ufficiali;
- d) gli Agenti;
- e) il personale amministrativo.

Il numero degli Ufficiali, degli Agenti e del personale amministrativo dipende dalla dotazione organica del settore.

Per le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione e di sosta di cui all'articolo 17, commi 132 e 133 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, il Corpo gestisce la procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio. A tale proposito può avvalersi degli ausiliari del traffico e del personale a cui sono conferite le specifiche funzioni.

Art. 13 - Attribuzioni e doveri del Comandante

Al Comandante competono, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti dall'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dallo Statuto dell'Unione, quelli previsti da altre leggi e regolamenti ed in particolare:

- l'organizzazione amministrativa e la direzione tecnico-operativa del servizio nel rispetto delle direttive del Presidente o suo delegato;
- assicurare, per quanto di competenza, l'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti di indirizzo degli organi stessi;
- elaborare, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;
- emanare direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di leggi e regolamenti;
- dirigere e coordinare di persona i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
- curare la formazione professionale e l'addestramento degli appartenenti al servizio;
- assicurare la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;

- disporre i servizi settimanali e giornalieri del personale ai fini dello svolgimento dei compiti e servizi d'istituto;
- sorvegliare e controllare l'operato del personale dipendente;
- curare il mantenimento dei rapporti con le autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
- adottare le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza previsti dal regolamento di organizzazione dell'Unione e dalle leggi;
- relazionare personalmente al Presidente dell'Unione o suo delegato ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio;
- autorizzare lo straordinario, le domande di permesso, di congedo e similari presentate dagli addetti al servizio;

Il Comandante è responsabile della buona conservazione dei materiali, degli automezzi e della dotazione dell'ufficio, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione.

Art. 14 - Attribuzioni e doveri del Vice Comandante

Il Vice Comandante viene nominato, su proposta del Comandante, dal Presidente dell'Unione.

Il Vice Comandante coadiuva il Comandante, specie per quanto concerne la direzione tecnica e disciplinare del Corpo di Polizia Locale e disimpegna gli incarichi che gli sono stati affidati.

Egli deve in modo particolare:

- a) collaborare alle attività di studio, ricerca e di elaborazione di programmi di lavoro, verificandone i risultati;
- b) assicurare l'esatta osservanza delle direttive e delle disposizioni del Comandante;
- c) emanare gli ordini di servizio nell'ambito delle direttive ricevute e stabilirne le modalità di esecuzione;
- d) fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato vigilandone l'esecuzione;
- e) curare la distribuzione degli agenti e degli ufficiali ai diversi servizi, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Comandante;
- f) studiare i problemi e formulare le proposte atte a migliorare la circolazione stradale e la viabilità del territorio nonché suggerire soluzioni per il miglioramento del servizio;
- g) in assenza del Comandante, esercita le funzioni vicarie di direzione del Corpo;
- h) assolvere ai compiti ed alle funzioni delegate e delegabili dal Comandante.

In caso di assenza dei responsabili del Corpo, qualora si presentassero situazioni non disciplinate permanentemente, l'agente con maggiore anzianità di servizio nel turno montante esercita le funzioni di coordinamento, informando il superiore dell'evento manifestatosi ed attendendo alle disposizioni eventualmente impartite.

Art. 15 - Attribuzioni e doveri degli ufficiali di Polizia Locale

Gli ufficiali coadiuvano il Comandante, specie per quanto concerne la direzione tecnica e disciplinare del Corpo di Polizia Locale e il disimpegno degli incarichi che gli sono stati affidati.

Devono in modo particolare:

- sorvegliare costantemente la disciplina degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, controllando il regolare andamento dei servizi interni ed esterni, intervenendo di persona per coordinare quelli di maggiore importanza e delicatezza, segnalando prontamente al

Comandante gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento degli stessi;

- curare che il personale sia irreprensibile nel comportamento e nell'uniforme;
- sostituire il Vice Comandante in caso di sua assenza od impedimento.

Spetta all'ufficiale più anziano il compito di sostituire il Vice Comandante durante la sua assenza.

Art. 16 - Compiti degli agenti

1. Gli agenti di Polizia Locale sono impiegati in attività di prevenzione, controllo e repressione inerenti alle funzioni d'istituto indicate nel precedente art. 7.

2. Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli con l'obbligo di usare tutti i mezzi in dotazione (autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi, ecc.) ed utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per le esecuzioni degli interventi.

Art. 17 - Rapporto gerarchico e rapporti funzionali

Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le disposizioni impartite dal superiore gerarchico.

Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare il buon andamento del servizio.

Nel dubbio sull'esecuzione di un ordine o sull'interpretazione di una norma, decide il superiore più alto in grado presente e, a parità di grado, il più anziano nel servizio.

Le domande, le istanze ed i reclami ai superiori, debbono essere presentati per iscritto seguendo la via gerarchica, redatti in termini convenienti, sintetici ed epurati da ogni forma polemica e scorretta.

I rapporti contro i superiori debbono essere presentati per iscritto solamente al superiore sovraordinato a quello indicato dall'esposto.

Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartiti dai superiori gerarchici. Qualora l'appartenente al Corpo riceva dal proprio superiore un ordine che ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore che lo ha impartito dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Corpo è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde, a tutti gli effetti, il superiore che lo ha impartito.

Non deve comunque essere eseguito l'ordine del superiore quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge e ne costituisca illecito penale o amministrativo. In tal caso, l'appartenente al Corpo ne informa immediatamente i superiori.

Art. 18 - Aggiornamento e formazione del personale di Polizia Locale

L'Amministrazione d'appartenenza promuove la partecipazione del personale a corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento, idonei a garantire la professionalità degli operatori attraverso:

- la conoscenza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che disciplinano il settore;
- l'autosufficienza operativa;
- la capacità di instaurare, con il cittadino, un rapporto sensibile e corretto.

A tal fine il Comandante organizza corsi di formazione privilegiando argomenti di attualità legislativa e le direttive operative.

Il personale neo-assunto dovrà, inoltre, frequentare i corsi di qualificazione e formazione obbligatoria istituiti dalla Regione Lombardia.

L'Amministrazione d'appartenenza assicura l'aggiornamento professionale del personale.

Art. 19 – Turni di servizio, ordini di servizio e circolari

Il Comandante, o chi lo sostituisce, redige e fa esporre in apposita bacheca “l’ordine di servizio” degli operatori, indicando per ciascuno turno ed orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio.

Il turno di servizio e l’ordine di servizio di cui al precedente comma possono essere disposti:

- in via permanente, per i dipendenti addetti a servizi ripetitivi di carattere fisso;
- in via riservata quando si tratti di servizi di particolare riservatezza;
- in via immediata e verbalmente in caso di emergenze, anche di protezione civile, ed in caso di gravi necessità non fronteggiabili altrimenti.

Le schede con i turni di cui sopra devono essere conservate agli atti del Corpo di Polizia Locale.

È fatto obbligo a tutti gli operatori del Corpo di prendere visione degli atti relativi ai turni e di attenersi scrupolosamente a quanto disposto nell’ordine di servizio o nell’ordine verbale.

Il personale viene assegnato dai graduati ai vari tipi di servizio tenute presenti le necessità operative, la professionalità e le attitudini di ciascuno, ferma restando la rotazione quando ciò si renda necessario per il miglioramento dei servizi.

Se per esigenze di servizio viene disposta la sospensione del riposo, le eventuali assenze da tali servizi devono essere giustificate allo stesso modo delle assenze dal servizio ordinario.

Le comunicazioni di indisponibilità fisiche al servizio devono essere comunicate all’ufficio del personale ed al Comando all’inizio del turno di lavoro.

È fatto obbligo a tutti gli operatori del Corpo di prendere visione degli atti relativi ai turni e di attenersi scrupolosamente a quanto disposto nell’ordine di servizio o nell’ordine verbale.

Al termine del servizio gli operatori devono presentarsi al diretto superiore se presente o a quello di turno in sua assenza, comunicando verbalmente la mancanza di novità ovvero gli eventuali episodi di rilevante importanza verificatisi nel corso dell’attività; in quest’ultimo caso, il dipendente compilerà gli atti previsti dalla normativa vigente o dalle disposizioni interne. Tali incombenze sono poste a carico dell’operatore di qualifica maggiore o più anziano di servizio qualora il servizio sia stato svolto in pattuglia.

Avvenimenti o fatti di particolare importanza o gravità, o che rivestono carattere di urgenza, devono essere immediatamente segnalati al Comando. Il Comandante, ove lo ritenga necessario, darà notizia sulle predette segnalazioni al Presidente, ovvero alle altre Autorità interessate, per i provvedimenti di competenza.

Art. 20 - Obbligo di permanenza in servizio

In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti, dietro richiesta del superiore gerarchico, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della Polizia Locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l’orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.

Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, l’operatore che smonta deve attendere l’arrivo dell’operatore che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare il Comandante dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.

Le ore di servizio conseguite in eccedenza saranno riconosciute come lavoro straordinario ovvero daranno diritto, a domanda, a recupero.

Art. 21 - Rapporto di Servizio

Al termine di ogni servizio svolto sul territorio, gli operatori di Polizia Locale redigono rapporto al Comando, con il quale riferiscono sinteticamente sulle principali attività compiute e segnalano

eventuali disservizi o necessità di intervento ai fini di tutelare le condizioni di sicurezza nelle zone in cui hanno operato.

Gli operatori hanno l'obbligo di comunicare immediatamente al superiore di turno ogni novità urgente ed importante inerente il servizio.

Art. 22 - Orario di Servizio

L'orario di lavoro, nell'ambito di quanto stabilito dalle norme contrattuali, è funzionale all'orario di servizio.

L'orario di servizio copre tutti i giorni dell'anno e l'intero arco temporale di essi, nel rispetto dell'orario di lavoro determinato dalle vigenti norme contrattuali e accordi sottoscritti.

La strutturazione dell'orario di servizio, come pure l'istituzione del servizio di reperibilità del personale nei casi di pronto intervento per far fronte a pubbliche calamità o a situazioni di straordinaria urgenza, sono in ogni caso effettuate nel rispetto delle relative norme contrattuali vigenti e degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali.

Art. 23 - Riposi - Permessi - Congedi

In materia di riposi, permessi, congedi e assenze, si applicano le vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

In ogni caso la fruizione dei congedi e dei permessi è funzionale alle esigenze del servizio, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.

Art. 24 - Riconoscimento in Servizio

Gli operatori del Corpo di Polizia Locale operanti in uniforme che per ragioni di servizio vengano in contatto con i cittadini, sono tenuti a dichiarare, qualora ne venga fatta espressa richiesta, il proprio numero di matricola, la qualifica di servizio o grado, il cognome e il nome.

Gli appartenenti al Corpo autorizzati a svolgere il servizio in abito civile, nel momento in cui debbano far conoscere la loro qualità o allorché l'intervento di servizio assuma rilevanza esterna, sono tenuti ad applicare sull'abito, in modo visibile, la placca di riconoscimento e ad esibire, ove richiesto, la tessera di riconoscimento.

Art. 25 – Reperibilità

L'obbligo del rispetto delle norme di reperibilità, qualora istituita dall'Amministrazione di appartenenza, è limitato ai soli dipendenti comandati e per i periodi fissati.

In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato entro il termine fissato nella contrattazione decentrata.

Art. 26 - Tessera di riconoscimento

Al personale della Polizia Locale è rilasciata una tessera di riconoscimento a firma del Presidente dell'Unione, avente le caratteristiche previste dal regolamento regionale 29 ottobre 2013, n. 4.

La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta di conferma di qualifica, e:

- deve essere conservata con cura;
- deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile;
- deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio;

Art. 27 - Placca di servizio

Al personale della Polizia Locale è assegnata una "placca" di servizio, recante il numero di matricola e lo stemma dell'Amministrazione d'appartenenza, da portare all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme.

Art. 28 – Distacchi e comandi

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986 n. 65 gli appartenenti al Corpo di Polizia locale possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri Enti pubblici. I distacchi ed i comandi, previo parere favorevole del Comandante, sono deliberati dalla Giunta dell'Unione e sono consentiti soltanto per esigenze temporanee e purché i compiti assegnati siano inerenti le funzioni di Polizia Locale e la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza.

L'Ente beneficiario del comando deve rimborsare al Comune il trattamento economico spettante al personale comandato nonché le relative indennità di missione in quanto dovute ed i compensi dell'eventuale lavoro straordinario.

Il personale del Corpo di Polizia locale non può svolgere attività inerenti la professione presso soggetti privati.

CAPO IV

UNIFORME

Art. 29 - Uniforme degli operatori di Polizia Locale

L'uniforme, i distintivi ed i gradi forniti a ciascun operatore della Polizia Locale in relazione alle funzioni svolte, sono conformi ai modelli ed alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione Lombardia in applicazione del regolamento regionale 17 settembre 2013 n. 3 e del regolamento regionale 29 ottobre 2013 n. 4.

Sulla divisa è consentito portare decorazioni o distintivi attestanti particolari meriti o specializzazioni professionali, con cui fregiarsi all'altezza del petto sulla tasca superiore sinistra o sulla parte alta della manica sinistra, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della giunta regionale 239/2013.

Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.

Le uniformi ed i distintivi attribuiti a ciascun addetto saranno automaticamente adeguati alle eventuali successive disposizioni regionali.

Art. 30 - Obbligo di indossare l'uniforme

Il personale appartenente alla Polizia Locale impiegato nei servizi istituzionali di vigilanza, di controllo, di piantonamento, di pattugliamento e di scorta indossa l'uniforme per tutta la durata del turno di servizio, salvo che, per motivate esigenze di servizio, non venga disposto od autorizzato l'uso di abiti civili da parte del Comandante.

Art. 31 - Cura della persona e dell'uniforme

L'appartenente alla Polizia Locale deve indossare l'uniforme con cura e decoro.

Deve avere cura della sua persona, evitando di incidere negativamente sul prestigio dell'Amministrazione rappresentata.

L'aspetto dell'operatore di Polizia Locale deve essere decoroso, come richiede la dignità della professione svolta e deve essere comunque tale da consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti.

È fatto divieto agli appartenenti al Corpo di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.

Art. 32 - Saluto

Gli appartenenti alla Polizia Locale in uniforme di servizio devono il saluto ai superiori, alle autorità civili e militari, alla bandiera, al gonfalone dell'Unione e dei comuni facenti parte dell'Unione ed in ogni circostanza di luogo e di tempo nei rapporti con l'utenza.

Sono dispensati dal saluto:

- gli operatori che effettuano la regolazione manuale del traffico;
- gli operatori alla guida di veicoli;
- il personale inquadrato in drappello, di scorta al gonfalone civico o alla bandiera nazionale.

Il saluto è reso portando la mano destra, tesa, all'altezza della visiera del copricapo.

Art. 33 - Mezzi ed apparecchiature in dotazione

Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione al servizio sono applicati i colori, contrassegni e gli accessori stabiliti dal regolamento regionale 8 agosto 2002, n. 8.

Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per necessità dei servizi.

Il personale che ha in consegna strumenti ed apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente ogni malfunzionamento.

L'Amministrazione d'appartenenza, compatibilmente con gli stanziamenti previsti nel piano economico gestionale, assicura la piena efficienza operativa dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla Polizia Locale.

Il personale, nella custodia e conservazione di mezzi, attrezzature materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso, è tenuto ad osservare la massima diligenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati, salvo casi di forza maggiore, per iscritto al Comando.

Gli operatori di Polizia Locale con qualifica di agente di pubblica sicurezza possono essere dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti ed il bastone estensibile, previo conseguimento di attestato di partecipazione e superamento di apposito corso di formazione.

Nei servizi in abiti civili i dispositivi devono essere occultati.

I dispositivi possono costituire dotazione individuale o dotazione di reparto e l'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego, sono demandati al Comandante del Corpo di Polizia Locale.

L'assegnazione dei dispositivi di coazione fisica deve trovare espressa previsione nel regolamento del Corpo o servizio di Polizia Locale.

Art. 34 - Veicoli in dotazione e patenti di servizio

1. Ogni appartenente al servizio di Polizia Locale ha l'obbligo, se precisato nell'ordine di servizio, della guida degli automezzi assegnati al servizio stesso, munito della patente di servizio, con le modalità di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11.08.2004, n. 246.

2. Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Servizio di Polizia Locale sono disciplinate in conformità a quelle determinate dalla Regione Lombardia in attuazione della norma di cui al Regolamento Regionale n. 8 del 08 agosto 2002.

3. Gli strumenti e le apparecchiature tecniche sono assegnati in dotazione ad uffici o a singoli individui e chi ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

4. Il personale assegnatario deve registrare su apposito libretto di macchina: l'indicazione del giorno, dell'orario dell'effettuazione del servizio, dei prelievi di carburante, della percorrenza chilometrica e di ogni altro dato necessario ai fini di un efficace controllo dell'uso del veicolo.

Art. 35 - Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela

L'Amministrazione di appartenenza fornisce al personale addetto alla Polizia Locale la divisa approvata dalla Regione Lombardia, i relativi accessori e strumenti di autotutela, come da stanziamenti nel PEG e periodiche determinazioni del Comandante del Corpo.

Appositi spazi, da reperirsi all'interno degli uffici, saranno destinati a spogliatoi distinti per il personale maschile e per quello femminile, in modo che gli addetti possano indossare l'uniforme di servizio.

Gli addetti alla Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di P.S., prestano servizio portando l'arma corta d'ordinanza, pistola semiautomatica, assegnata individualmente con provvedimento del Presidente. Le modalità ed i casi di porto dell'arma, nonché l'assegnazione e la custodia della stessa e l'addestramento degli addetti alla Polizia Locale, sono disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987, nonché dal regolamento speciale allegato al presente.

Gli operatori di Polizia Locale dipendenti di altro Ente Locale che svolgano, a seguito di convenzione o d'incarico, attività di Polizia sul territorio comunale possono portare l'arma in dotazione alle condizioni di cui al D.M. 04/03/1987, n. 145.

Gli strumenti di difesa personale, qualora assegnati, sono costituiti da spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e dal bastone estensibile, le cui caratteristiche e modalità d'impiego sono disciplinate dal R.R. 13/07/2004 n. 3 e saranno automaticamente adeguati alle eventuali successive disposizioni regionali.

Art. 36 - Nomina individuazione custode, consegnatario armi e tenuta registro

Il Presidente dell'Unione nomina il Comandante del Corpo di Polizia Locale quale custode/consegnatario delle armi e munizioni in dotazione al Comando e delle armi e munizioni di riserva, le quali dovranno essere custodite in appositi armadi metallici.

Sarà cura del Comandante la tenuta di un apposito registro, dove dovrà essere annotato ogni movimento relativo ad ogni singola arma:

- nominativo Ufficiale/Agente assegnatario;
- modello arma;
- numero matricola arma;
- numero decreto di nomina del Prefetto;
- numero munizioni in carico;
- data di assegnazione;
- data di riconsegna;
- motivo della consegna.

CAPO V

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 37 - Norme generali di comportamento

1. Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente regolamento svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicato nell'art. 7 ed in conformità alle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, alle norme contenute nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ai principi sulla trasparenza e dei procedimenti amministrativi e all'istituto della partecipazione, nonché ai principi contenuti nel Piano di Prevenzione della Corruzione.

2. Il personale della Polizia Locale in servizio deve avere un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della cittadinanza, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.

3. Nella vita sociale l'appartenente al Corpo non sfrutta la posizione che ricopre per ottenere utilità che non gli spettano e mantiene una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni impegnandosi ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine del Corpo e dell'Amministrazione d'appartenenza.

Art. 38 - Divieti e incompatibilità

Fermo restando gli obblighi di cui alla normativa vigente, a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è vietato:

- a) prestarsi per la presentazione di esposti e ricorsi inerenti procedimenti riguardanti il servizio o le materie di competenza, nell'interesse di privati;
- b) non rispettare scrupolosamente l'orario di servizio ed allontanarsi dal luogo di servizio stabilito ed assegnato, salvo valido motivo, con l'obbligo, in quest'ultimo caso, di informare tempestivamente il diretto superiore;
- c) attendere durante il servizio, ad occupazioni estranee ai doveri d'ufficio;
- d) accettare, promettere o chiedere compensi, regali o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto nello svolgimento dei propri compiti d'ufficio;
- e) svolgere qualunque attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio.

Art. 39 - Segreto d'ufficio e riservatezza

1. Nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e di accesso all'attività della pubblica Amministrazione prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nonché del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, il personale della Polizia Locale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratta di atti non segreti, notizie relative ai servizi d'istituto o provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, da cui possa derivare danno all'Amministrazione o a terzi.

2. La divulgazione di notizie di interesse generale che non debbano rimanere segrete, concernenti l'attività dell'ufficio, servizi d'istituto, provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, è attuata dal Comandante del Corpo in osservanza di eventuali specifiche direttive della Amministrazione.

CAPO VI

DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art. 40 - Norme disciplinari

1. La buona organizzazione e l'efficienza del Corpo si basano sul principio della disciplina, la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni, attribuzioni e gradi, la stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e direttive ricevute nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa osservanza dei doveri di ufficio.
2. La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è regolata dalle leggi in materia, dalle disposizioni del C.C.N.L. e dalla normativa prevista dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione.
3. Fatte salve le eventuali conseguenze penali, le violazioni delle norme del presente regolamento comportano responsabilità disciplinare.
4. Il Comandante provvede direttamente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, del rimprovero verbale e della censura. Per l'irrogazione di sanzioni superiori alla censura il Comandante segnala i fatti da contestare all'ufficio dell'Amministrazione dell'Unione appositamente individuato per i procedimenti disciplinari.
5. Il Comandante provvede alla segnalazione e, qualora direttamente competente, all'applicazione delle violazioni previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Comando assicura la gestione efficace ed omogenea del codice disciplinare, in relazione alla peculiarità delle funzioni svolte dalla Polizia locale.

Art. 41 - Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al Corpo

Gli appartenenti al Corpo che si siano distinti per straordinari atti di merito, di abnegazione e di coraggio, possono essere premiati, avuto riguardo all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:

- a) elogio scritto del Comandante;
- b) encomio del Presidente dell'Unione o di uno dei Sindaci dei Comuni membri;
- c) encomio solenne del Consiglio dell'Unione, su proposta del Presidente;
- d) encomio solenne della Giunta dell'Unione, su proposta del Presidente;
- d) proposta di ricompensa al valor civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.

Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valor civile comportano la citazione all'ordine del giorno e sono registrati nello stato di servizio dell'interessato. La comunicazione resa pubblica in occasione della manifestazione celebrativa annuale del santo patrono del Corpo.

Art. 42 - Patrocinio legale

1. L'Amministrazione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un appartenente al Corpo di Polizia Locale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei

compiti d'ufficio, assume a proprio carico ogni onere economico relativo all'esercizio da parte del dipendente del diritto di difesa, purché non sussista un conflitto di interessi. A tal fine, l'Amministrazione attiva ogni iniziativa per dotare l'Ente di apposita polizza assicurativa, comprendente anche la tutela legale.

2. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga che nei fatti per i quali si procede sia evidenziabile un conflitto di interessi, o comunque non ritenga opportuno sostenerne inizialmente le spese, non assumeranno inizialmente alcun onere a proprio carico e provvederanno invece solo in un secondo momento a rimborsare al dipendente i costi sostenuti per la propria difesa nell'ipotesi in cui il procedimento si concluda in senso favorevole allo stesso.

3. L'Amministrazione qualora abbia assunto a proprio carico i costi del patrocinio legale dell'appartenente al Corpo di Polizia Locale, nel caso in cui il procedimento non si concluda con una sentenza penale di assoluzione con formula piena (perché il fatto non sussiste, o l'imputato non lo ha commesso, o il fatto non costituisce reato) provvederà al recupero delle spese sostenute, in ogni grado del giudizio, per la difesa del dipendente.

Art. 43 - Trattamento economico e giuridico

Il trattamento economico e giuridico del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale è determinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro integrati dalla contrattazione decentrata a livello Locale.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 - Efficacia dei servizi di Polizia Locale

Il Comandante è tenuto ad informare periodicamente il Presidente sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro efficacia rispetto alle finalità generali indicate dall'art. 1 del regolamento.

Art. 45 - Violazioni

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo non costituiscano violazioni penali, sono considerate mancanze disciplinari e come tali perseguite ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, e regolamentari.

Art. 46 - Comunicazione del regolamento

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della legge 07 marzo 1986 n. 65, il presente regolamento, divenuto esecutivo, verrà trasmesso al ministero dell'interno ed all'assessorato agli enti locali della Regione Lombardia.

Art. 47 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:

- alla legge 07 marzo 1986 n. 65;
- alla legge regionale 01 aprile 2015 n. 6;
- al decreto ministeriale 04 marzo 1987 n. 145;
- al contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali;
- al Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana";
- al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Art. 48 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore, dopo la sua pubblicazione per 15 giorni consecutivi, da effettuarsi ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate le norme ed i provvedimenti in contrasto con le disposizioni in esso contenute.